

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/579 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Data l'ampia varietà di contratti derivati fuori borsa (*over-the-counter*, OTC), è opportuno adottare un approccio basato su criteri al fine di determinare se si può considerare che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, e specificare i casi in cui sia necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme e degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento sono considerate soddisfatte se almeno una delle controparti è stabilita in un paese per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che dichiara l'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le presenti norme tecniche di regolamentazione dovrebbero pertanto applicarsi anche ai contratti in cui entrambe le controparti sono stabilite in un paese terzo le cui disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa non sono ancora state dichiarate equivalenti ai requisiti fissati nel summenzionato regolamento.
- (3) Tuttavia, talune informazioni sui contratti conclusi da entità di paesi terzi sarebbero comunque disponibili solo alle competenti autorità dei paesi terzi. Pertanto le autorità competenti dell'Unione dovrebbero cooperare strettamente con le competenti autorità dei paesi terzi per garantire che le pertinenti disposizioni siano applicate e rispettate.
- (4) Dato il legame intrinseco tra il presente regolamento e il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione ⁽³⁾, i termini tecnici necessari per la comprensione complessiva delle norme tecniche dovrebbero avere lo stesso significato.
- (5) I contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia fornita da entità stabilite nell'Unione creano un rischio finanziario per il garante stabilito nell'Unione. Dato che il rischio dipenderebbe dalla portata della garanzia concessa dalle controparti finanziarie per coprire i contratti derivati OTC e date le interconnessioni tra le controparti finanziarie rispetto alle controparti non finanziarie, si dovrebbe considerare che solo i contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia che supera determinate soglie quantitative e che è fornita da controparti finanziarie stabilite nell'Unione abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).